

Prot. n. DDA/0001059 del 7/5/2020

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2624, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1209/DDA/BT)

Con istanza DDA/2624, pervenuta in data 4 maggio 2020 (prot. n. DDA/0000984), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://www.mp3barn.cc/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Tiziano Ferro	Ed ero contentissimo	2006	<i>omissis</i>
Tiziano Ferro	Il regalo più grande	2008	<i>omissis</i>
Tiziano Ferro	In mezzo a questo inverno	2018	<i>omissis</i>
Tiziano Ferro	Amici per errore	2018	<i>omissis</i>
Tiziano Ferro	Vai ad amarti	2019	<i>omissis</i>
Tiziano Ferro	Seconda pelle	2016	<i>omissis</i>
Tiziano Ferro	Casa a Natale	2019	<i>omissis</i>
Ultimo	Buon viaggio	2018	<i>omissis</i>
Ultimo	Tutto questo sei tu	2019	<i>omissis</i>
Laura Pausini	Resta in ascolto	2003	<i>omissis</i>
Laura Pausini	E ritorno da te	2001	<i>omissis</i>

Direzione contenuti audiovisivi

Renato Zero	Cercami	1998	<i>omissis</i>
Renato Zero	Amico	1980	<i>omissis</i>
Renato Zero	Magari	2004	<i>omissis</i>
Renato Zero	Ancora qui	2009	<i>omissis</i>
Renato Zero	Triangolo	1979	<i>omissis</i>
Gianna Nannini	La differenza	2019	<i>omissis</i>
Gianna Nannini	Ti voglio tanto bene	2011	<i>omissis</i>
Gianna Nannini	I maschi	1987	<i>omissis</i>
Gianna Nannini	Indimenticabili	2013	<i>omissis</i>
Giuliano Sangiorgi	Per uno come me	2017	<i>omissis</i>
Giuliano Sangiorgi	La prima volta	2017	<i>omissis</i>
Giuliano Sangiorgi	Amore che torni	2017	<i>omissis</i>
Giuliano Sangiorgi	Attenta	2014	<i>omissis</i>
Giuliano Sangiorgi	Fino all'imbrunire	2017	<i>omissis</i>
Giuliano Sangiorgi	Mentre tutto scorre	2004	<i>omissis</i>

Il soggetto istante ha dichiarato altresì quanto segue: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla Siae sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d’Autore.”.*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e

Direzione contenuti audiovisivi

ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo email mp3barnfree@gmail.com, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è dmca@namecheap.com e abuse@namecheap.com per conto di WhoisGuard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2624 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2624**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Direzione contenuti audiovisivi

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 20 maggio 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore